



# Ministero dell'istruzione e del merito

## Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria

### AVVISO

**OGGETTO: Disposizioni per la presentazione delle istanze di iscrizione all'Elenco Regionale delle scuole non paritarie dell'Ufficio Scolastico Regionale per Umbria, a.s. 2025/2026.**

**Scadenza 31 marzo 2025.**

Con la presente, si forniscono le istruzioni per la presentazione allo scrivente Ufficio delle istanze di iscrizione nell'Elenco delle scuole non paritarie dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria a partire dall'anno scolastico 2025/2026, secondo le prescrizioni e la disciplina in materia dettata, in particolare, dal decreto-legge del 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 3 febbraio 2006, n. 27 e successivo Decreto Ministeriale del 29 novembre 2007, n. 263.

Preliminarmente, si fa presente che ai sensi dell'art. 1bis, commi 4 e 5 del decreto-legge del 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 3 febbraio 2006, n. 27

«4. Sono scuole non paritarie quelle che svolgono un'attività organizzata di insegnamento e che presentano le seguenti condizioni di funzionamento:

- a) un progetto educativo e relativa offerta formativa, conformi ai principi della Costituzione e all'ordinamento scolastico italiano, finalizzati agli obiettivi generali e specifici di apprendimento correlati al conseguimento di titoli di studio;
- b) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature conformi alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza dei locali scolastici, e adeguati alla funzione, in relazione al numero degli studenti;
- c) l'impiego di personale docente e di un coordinatore delle attività educative e didattiche forniti di titoli professionali coerenti con gli insegnamenti impartiti e con l'offerta formativa della scuola, nonché di idoneo personale tecnico e amministrativo;
- d) alunni frequentanti, in età non inferiore a quella prevista dai vigenti ordinamenti scolastici, in relazione al titolo di studio da conseguire, per gli alunni delle scuole statali o paritarie.»

«5. Le scuole non paritarie che presentino le condizioni di cui al comma 4 sono incluse in un apposito elenco affisso all'albo dell'ufficio scolastico regionale. Lo stesso ufficio vigila sulla sussistenza e sulla permanenza delle predette condizioni, il cui venir meno comporta la cancellazione dall'elenco. Le modalità procedurali per l'inclusione nell'elenco e per il suo mantenimento sono definite con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Le scuole non paritarie non possono rilasciare titoli di studio aventi valore legale, né intermedi, né finali. Esse non possono assumere denominazioni identiche o comunque corrispondenti a quelle previste dall'ordinamento vigente per le istituzioni scolastiche statali o paritarie e devono indicare nella propria denominazione la condizione di scuola non paritaria. Le sedi



## Ministero dell'istruzione e del merito Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria

*e le attività d'insegnamento che non presentino le condizioni di cui al comma 4 non possono assumere la denominazione di «scuola» e non possono comunque essere sedi di assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione...».*

L'istanza di riconoscimento di "scuola non paritaria" e di inserimento nell'Elenco Regionale delle scuole non paritarie della Regione Umbria, corredata dalla documentazione richiesta, dovrà essere inoltrata **entro il termine del 31 marzo 2025** (D.M. n. 263/2007) e indirizzata:

*Al Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria*

*Viale Carlo Manuali, n. 4*

*06121 Perugia*

Tramite:

- posta con raccomandata a/r;
- invio alla casella PEC di questo Ufficio Scolastico Regionale all'indirizzo [drum@postacert.istruzione.it](mailto:drum@postacert.istruzione.it) (**SOLO** per gli Enti dotati di firma digitale e di casella di posta elettronica certificata).

**Non potranno essere accolte** domande pervenute **oltre** il suddetto termine.

L'istanza deve essere presentata dal soggetto gestore o dal Rappresentante Legale se il gestore è un Ente pubblico o privato.

La domanda dovrà essere redatta in conformità al modello allegato alla presente nota e dovrà essere firmata in originale (o corredata di firma digitale) dal Gestore (se persona fisica) o dal Legale Rappresentante dell'Ente gestore, specificando:

- denominazione completa, ragione sociale, sede legale del soggetto Gestore (ente, associazione, impresa, etc.);
- tipo di scuola/indirizzo per cui viene chiesto lo status di scuola non paritaria;
- nome e cognome del richiedente, generalità (luogo e data di nascita, cittadinanza, codice fiscale e residenza);
- sede (Comune) e indirizzo della scuola per la quale è chiesto il riconoscimento.
- di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 1-bis, comma 4, del Decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 febbraio 2006, n. 27 e, più precisamente, attestare che la scuola presenta le seguenti condizioni di funzionamento:
  - a) un progetto educativo e la relativa offerta formativa, conformi ai principi della Costituzione e all'ordinamento scolastico italiano, finalizzati agli obiettivi generali e specifici di apprendimento correlati al conseguimento di titoli di studio (tranne per la scuola dell'infanzia);



## Ministero dell'istruzione e del merito Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria

- b) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature conformi alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza dei locali scolastici, e adeguati alla funzione, in relazione al numero degli studenti;
- c) l'impiego di personale docente e di un coordinatore delle attività educative e didattiche forniti di titoli professionali coerenti con gli insegnamenti impartiti e con l'offerta formativa della scuola, e l'impiego di idoneo personale tecnico e amministrativo;
- d) alunni frequentanti, in età non inferiore a quella prevista dai vigenti ordinamenti scolastici, in relazione al titolo di studio da conseguire per gli alunni delle scuole statali o paritarie.

### **DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL'ISTANZA:**

- 1) documentazione atta ad individuare e attestare la natura giuridica del soggetto gestore:

#### **1/A) Se il gestore è un Ente ecclesiastico:**

- Nulla osta della competente autorità ecclesiastica;
- Certificato della Prefettura o della Cancelleria del Tribunale che attesti l'esistenza dell'Ente e la legale rappresentanza o, in alternativa, equivalente attestazione della Curia vescovile competente ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti tale esistenza e dichiararsi presso quale pubblica amministrazione esso può essere rinvenuto.

#### **1/B) Se il gestore è un Ente locale:**

- Atto deliberativo adottato secondo il rispettivo ordinamento.

#### **1/C) Se il gestore è persona fisica:**

- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante nascita, residenza, cittadinanza, godimento dei diritti civili e politici, assenza di carichi penali pendenti o di condanne passate in giudicato, attestazione di non essere pubblico dipendente;
- Curriculum personale;
- Copia del codice fiscale.

#### **1/D) Se il gestore è una società:**

- Copia dell'atto costitutivo e dello statuto, in cui risulti specificata la gestione di scuole;
- Copia della visura camerale di data non anteriore a 3 mesi;
- copia del codice fiscale/partita I.V.A.;
- documentazione relativa al Legale Rappresentante: dichiarazione sostitutiva di atto notorio del Gestore o del Legale Rappresentante in ordine ad eventuali carichi penali pendenti o condanne passate in giudicato; copia della carta d'identità (con foto chiaramente visibile) e del codice fiscale;



## Ministero dell'istruzione e del merito Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria

- planimetria completa dell'edificio, redatta da tecnico abilitato, in cui si evidenzino i locali destinati alle attività della scuola/del corso per cui viene richiesta l'iscrizione all'Elenco Regionale e il numero massimo di alunni accoglibili per aula;
- titolo di disponibilità dei locali: titolo di proprietà del Gestore richiedente, ovvero copia del contratto di locazione o di comodato d'uso;
- certificazione di idoneità igienico – sanitaria dei locali rilasciata dalla competente ASL;
- nel caso vengano preparati in sede alimenti da somministrare agli alunni, relativa autorizzazione igienico-sanitaria rilasciata dal competente Comune;
- certificato di agibilità dell'edificio per uso scolastico rilasciata dal competente Comune, oppure conseguita nei modi previsti dagli artt. 24 e 25 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia".
- documentazione relativa allo stato di adeguamento dell'edificio alle norme antincendio  
Nel caso l'edificio sia destinato ad ospitare **più di 100 persone**, il certificato di prevenzione incendi.

Nel caso l'edificio sia destinato ad ospitare **fino ad un massimo di 100 persone**, una dichiarazione del Gestore che non è tenuto ad acquisire la suddetta certificazione;

- dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'idoneità degli arredi principali di ciascun locale scolastico e degli spazi esterni, delle attrezzature, dei sussidi, dei laboratori ad assicurare l'espletamento delle attività didattiche previste dall'ordinamento e dai programmi vigenti;
- copia del Documento di valutazione dei rischi (DVR), nel caso di sede con oltre 10 dipendenti (artt. 28 e 29 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81);
- Il progetto educativo della scuola (P.E.I.) adottato in armonia con i principi fondamentali della Costituzione;
- Piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F), elaborato in conformità con gli ordinamenti vigenti;
- Calendario scolastico;
- Prospetto delle classi/sezioni previste con relativo numero di alunni;
- Elenco degli iscritti a ciascuna classe con data e luogo di nascita e scolarità precedente (ove prevista) e dichiarazione sostitutiva di atto notorio, firmata dal Gestore o dal Rappresentante Legale che essi non sono di età inferiore a quella prevista dai vigenti ordinamenti scolastici in relazione al titolo di studio da conseguire (invio definitivo all'Ufficio di Ambito Territoriale competente entro il termine perentorio del 30 settembre 2025)
- Nominativo e generalità del coordinatore delle attività educative e didattiche, con indicazione del titolo di studio e delle esperienze professionali nel campo didattico ed educativo, corredate da fotocopia della carta d'identità, codice fiscale e autocertificazione dell'interessato di non essere dipendente a tempo pieno dell'Amministrazione Statale con contratto di lavoro superiore al 50% di quello a tempo pieno;
- Elenco nominativo del personale docente, indicando il titolo di studio e l'abilitazione conseguita con riferimento al grado ed all'ordine di scuola ed insegnamento per cui è impiegato, nonché dichiarazione dell'interessato di non essere dipendente dell'Amministrazione Statale con contratto di lavoro superiore al 50% di quello a tempo pieno.



# Ministero dell'istruzione e del merito

## Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria

### CONSIDERAZIONI FINALI

L'Ufficio Scolastico Regionale, esaminate le domande e la documentazione allegata e accertato il possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa, emanerà decreto di riconoscimento (o provvedimento di diniego) entro il 30 giugno 2025 (art. 1.5 del D.M. n. 263/2007 e art. 1.3 del D.M. n. 82/2008).

L'iscrizione nell'Elenco Regionale delle scuole non paritarie disposta dal competente Ufficio Scolastico Regionale comporta, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, il riconoscimento della condizione di scuola non paritaria con effetto dal 1 settembre 2025.

In caso di riscontro negativo, l'Ufficio comunica l'esito della domanda entro lo stesso termine del 30 giugno.

Come previsto dall'art. 1, comma 7, del D.M. n. 263/2007, entro il 30 novembre 2025 l'Ufficio Scolastico Regionale potrà disporre appositi accertamenti ispettivi presso le scuole iscritte nell'Elenco.

Nel caso in cui tali accertamenti attestino la mancanza di uno o più requisiti richiesti dalla legge e dichiarati nella domanda, l'Ufficio Scolastico Regionale dispone la cancellazione della scuola dall'Elenco Regionale, dandone comunicazione alla scuola interessata.

Il riconoscimento ha valore triennale. Pertanto, il gestore o il rappresentante legale dovrà espressamente dichiarare all'Ufficio Scolastico Regionale, entro il 31 marzo di ciascun triennio successivo alla prima iscrizione, la propria volontà di mantenere l'iscrizione della scuola nell'Elenco Regionale, nonché la permanenza del possesso dei requisiti richiesti dalle norme vigenti.

Scaduto inutilmente il termine, l'Ufficio dispone la cancellazione della scuola dall'Elenco Regionale delle scuole non paritarie, dandone comunicazione alla stessa (art. 3, comma 1, del D.M. n. 263/07).

Il Gestore è tenuto a **comunicare tempestivamente** all'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria, via PEC all'indirizzo [drum@postacert.istruzione.it](mailto:drum@postacert.istruzione.it), ai fini delle conseguenti verifiche in ordine alla permanenza dei requisiti richiesti dalla normativa per l'inserimento nell'Elenco Regionale delle scuole non paritarie.

In particolare, la scuola non paritaria iscritta nell'Elenco Regionale è tenuta a comunicare tempestivamente al competente Ufficio Scolastico Regionale ogni variazione riguardante la gestione, la sede, l'organizzazione e il funzionamento della scuola stessa, ai fini delle conseguenti verifiche da parte dell'Ufficio in ordine alla permanenza dei requisiti prescritti.

Questo Ufficio, al riguardo, ha pubblicato sul proprio sito dei modelli che possono essere utilizzati per comunicare le sopra menzionate variazioni, accompagnandoli con la documentazione indicata in calce ai medesimi (<https://istruzione.umbria.it/modelli-di-domanda/>)

Devono comunque essere comunicate all'Ufficio Scolastico Regionale, entro il termine del 31 marzo, l'istituzione di indirizzi o di corsi serali nuovi.

Nel caso di istituzione di indirizzi di studio o di corsi di tipologia ordinamentale diversa, il gestore deve presentare una nuova domanda di iscrizione nell'Elenco Regionale delle scuole non paritarie (art. 3.2 e 3.3. del D.M. n. 82/2008).



## Ministero dell'istruzione e del merito Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria

A seguito del riconoscimento, la scuola privata acquisisce lo **status di "scuola non paritaria"** e viene inserita nell'apposito Elenco Regionale presso l'Ufficio Scolastico Regionale e registrata nell'Anagrafe delle scuole non statali su piattaforma SIDI del Ministero dell'Istruzione.

L'Elenco Regionale delle scuole non paritarie è aggiornato e pubblicato all'Albo e sul sito internet dell'Ufficio Scolastico Regionale entro il 30 giugno di ciascun anno.

Si informa che i dati personali acquisiti sono strettamente funzionali all'espletamento della presente procedura amministrativa e verranno trattati ai sensi e con le garanzie di cui agli articoli 6 e 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Si invita, pertanto, a prendere visione dell'informativa allegata.

**Il Dirigente Titolare dell'U.S.R. Umbria**

**Dr. Sergio Repetto**

*Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  
Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa  
connessa*

Allegati:

Modello - ISTANZA ISCRIZIONE ELENCO REGIONALE SCUOLE NON PARITARIE

Informativa\_USR\_Umbria